

# Comune di AGNA

## INFORMATIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

Gentile contribuente,

La informo che l'Amministrazione Comunale non ha previsto alcun aumento delle aliquote ICI.

In allegato alla presente troverà i bollettini di conto corrente postale per consentire il versamento (se dovuto) dell'Imposta Comunale sugli immobili relativa all'anno 2010.

Le ricordiamo che le scadenze per i pagamenti sono fissate al **16 giugno 2010 per l'acconto ed al 16 dicembre 2010 per il saldo**, ciascuna pari al 50% dell'imposta dovuta arrotondata all'euro.

Ricordiamo che è possibile effettuare i pagamenti tramite i bollettini postali allegati **nr. 88644943 intestato a Equitalia Polis S.P.A. AGNA-PD-ICI**, oppure tramite modello F24 presso le filiali bancarie.

### ALIQUOTE ICI ANNO 2010

#### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30/11/2007

Per l'anno **2010** il COMUNE DI AGNA riconferma le seguenti aliquote:

<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>5,65 ‰</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (come da D.L. 93/2008)</b>	<b>5,65 ‰</b>
<b>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ORDINARIA (come da D.L. 93/2008)</b>	<b>€ 103,29</b>
<b>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DI FAMIGLIE CON PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP</b>	<b>€ 200,00</b>

#### **Esenzione totale per unità immobiliare adibita ad abitazione principale**

L'introduzione dell'art.1, del D.L. 27 Maggio 2008, n.93 ha inserito una completa esenzione a favore delle abitazioni principali e di quelle "assimilate". Tale esenzione:

- spetta per l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;
- è concessa alle abitazioni comprese nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e alle relative pertinenze identificabili ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;
- spetta, ovviamente, per il periodo in cui il contribuente vi mantiene la residenza anagrafica

La medesima esenzione si applica:

- alle abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ai sensi della legge 662/96; in tal caso dovrà essere prodotta la documentazione necessaria per attestare la residenza e la non locazione dell'unità immobiliare oggetto del beneficio;

- **alle abitazioni concesse in uso gratuito ad un familiare fino al primo grado.** Per fruire dell'esenzione è necessario che:
  - o il legame di parentela in linea retta del proprietario con colui che utilizza l'immobile sia di primo grado: genitori, figli;
  - o la persona che utilizza il fabbricato vi abbia posto la residenza;
  - o il possessore dell'immobile presenti **un'autocertificazione entro la data di acconto.**  
*Tale autocertificazione deve essere presentata ogni anno, poiché la situazione comunicata non si protrae automaticamente nell'anno successivo.*
- Al coniuge non assegnatario della casa coniugale a condizione che quest'ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

L'esenzione non è riconosciuta nei seguenti casi:

- ai cittadini italiani non residenti nel territorio italiano (AIRE), che usufruiranno della detrazione per l'abitazione principale di € 103,29;
- per i fabbricati di categoria A/1, A/8, e A/9.

Si rammenta in oltre che:

In ordine al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili (approvato con deliberazione di C.C. N. 41 in data 27.12.2005) cui il Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 inerente l'esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 fa riferimento per l'identificazione finale degli immobili a escludere dal pagamento dell'ICI anno 2008, la Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 44 del 3.6.2008 aveva chiarito quanto segue:

1) Unità immobiliari assimilate a quelle adibite ad abitazione principale.

Le "unità immobiliari assimilate a quelle adibite ad abitazione principale" da escludere dal pagamento dell'ICI anno 2008 ai sensi del D. L. 93/2008, sono quelle elencate sotto le lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art. 19 del Regolamento – "Unità adibita ad abitazione principale". Per quanto riguarda la lettera d) - che si riporta integralmente: "d) la detrazione può essere riconosciuta per unità immobiliare concessa dal proprietario in uso

gratuito ad un familiare fino al primo grado.” - il termine “può” è riferito al verificarsi del presupposto, sulla base di richiesta/dichiarazione avanzata dal soggetto passivo che si riconosca in tale condizione. In altre parole, perché la detrazione sia riconosciuta è necessario che il soggetto passivo dichiari e possa documentare la condizione di agevolazione enunciata. Inoltre, si precisa che per familiari di primo grado si intendono: il parente in linea retta discendente e ascendente di primo grado (genitore/figlio e viceversa) e l'affine di primo grado (suocero-suocera/genero-nuora, ovviamente finché sussiste l'affinità).

## 2) Pertinenze dell'abitazione principale

Poiché nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili non sono esplicitamente identificate le “pertinenze dell'abitazione principale”, costituiscono pertinenze dell'abitazione principale, gli immobili come tali identificabili ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile - quindi indipendentemente dalla categoria catastale come stabilito nella deliberazione di C.C. N. 53/2007 - purchè chiaramente e inequivocabilmente destinati di fatto in modo durevole a servizio dell'abitazione principale o dell'area pertinenziale alla stessa di cui al comma 2 dell'art. 4 e alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del sopraddetto Regolamento.

*Ringraziando fin d'ora per la Sua gentile collaborazione,  
colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.*

*Il Sindaco Dott. Scarabello Giannicola*